



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
REGIONE REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/07/2007

=====

ADDI' 25/07/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARINI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPII	Nassimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
PACCAIOLA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaello	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniela	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUNZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 573

Oggetto:

Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Enne per Le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente.



573 25 LUG. 2007 *ly*

Allegato n. 1



OGGETTO: Approvazione dello schema di Protocollo d' Intesa tra la Regione Lazio e L'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo

VISTO l'art. 117 Cost. come novellato dalla legge cost. n. 3/2001 che introduce, tra l'altro, la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

CONSIDERATO che la Regione Lazio assegna particolare rilevanza alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione, riconosciute i motori dello sviluppo economico-produttivo e sociale del territorio regionale;

ATTESO CHE nell'ambito della propria strategia finalizzata al sostegno della ricerca e dell'innovazione stimola, attraverso iniziative congiunte con gli Enti ed Istituzioni operanti nel territorio, i processi di innovazione e di trasferimento delle conoscenze a favore del sistema produttivo laziale al fine di favorire lo sviluppo di imprese a carattere innovativo;

CONSIDERATO che già con la nascita del Distretto Tecnologico dell'Aerospazio nel 2004 ha attuato una serie di interventi mirati al sostegno delle attività di ricerca, al grado di innovatività delle imprese, alla formazione delle risorse umane e di tutte quelle iniziative che promuovono il collegamento fra imprese e centri di ricerca, incentivando inoltre la mobilità e lo scambio internazionale dei ricercatori per favorire l'internazionalizzazione del nostro sistema della ricerca e dell'innovazione;

CONSIDERATO che l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (di seguito ENEA) è un Ente pubblico che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie nel quadro delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile del Paese, promuovendo in particolare la ricerca nonché il trasferimento e diffusione delle conoscenze a supporto della crescita delle realtà produttive del territorio ;

TENUTO CONTO che per lo svolgimento delle proprie competenze ed attività istituzionali collabora con tutti i soggetti pubblici e privati ed in modo particolare con le Regioni e le Amministrazioni locali;


CONSIDERATO che la Regione Lazio e l'Enea valutano positivamente l'opportunità di promuovere in sinergia attività di ricerca e di innovazione tecnologica, come pure di favorire il trasferimento dei risultati ottenuti a fini produttivi e sociali nonché fornire ai soggetti pubblici e privati che lo richiedono servizi ad alto contenuto tecnologico;

RITENUTO in particolare strategico l'avvio di un rapporto di cooperazione per l'attuazione di progetti, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione in tematiche specifiche che rispondono ai bisogni economici e sociali della Regione;



573 25 LUG. 2007 *lu*

Allegato n. 1 



VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa allegato alla presente deliberazione (Allegato n. 1) di cui è parte integrante ed il cui contenuto è stato concordato tra le Parti interessate;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dell'allegato schema di protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (Allegato n. 1) per avviare una reciproca collaborazione in ambiti multidisciplinari avente, fra l'altro, ad oggetto il supporto alla nascita e allo sviluppo di imprese a carattere innovativo;

TENUTO CONTO che la presente proposta di deliberazione non è soggetta a procedura di concertazione;

All'unanimità

DELIBERA


S Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che formano parte integrante della presente deliberazione, lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (Allegato n. 1) per istituire un rapporto di cooperazione per l'attuazione di progetti, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati ai bisogni economici e sociali della Regione.

Il Protocollo d'Intesa sarà sottoscritto dal Presidente o da suo delegato

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

30 LUG. 2007





ALLEG. alla DELIB. N. 573 *lus*
DEL 25 LUG. 2007

Allegato n. 1 *[Signature]*

Allegato n. 1



Protocollo di Intesa

tra



REGIONE LAZIO

e



ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA e L'AMBIENTE

Roma, 2007





PROTOCOLLO DI INTESA

tra

la **Regione Lazio** (nel seguito denominata Regione) con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 212, 00147 – C.F. 80143490581 - nella persona del Dott. Pietro Marrazzo, in qualità di Presidente della Regione Lazio, domiciliato per la carica presso la sede della Regione

e

l'**Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente** (nel seguito denominato "ENEA"), con sede legale in Roma, via Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76, 00196 – C.F. 01320740580 e Partita Iva 00985801000 – nella persona del Presidente, Prof. Luigi Paganetto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

(Regione ed ENEA nel seguito congiuntamente anche le "Parti")




PREMESSO CHE:

La Regione:

- esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal proprio Statuto, in conformità alle linee di indirizzo contenute nel DPEFR e negli strumenti di programmazione regionale di settore;
- nell'ambito dei poteri esercitati, assegna particolare rilevanza alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione, riconosciute quali motori di sviluppo economico e sociale regionale;
- favorisce, in particolare, la nascita delle imprese innovative e stimola i processi di innovazione all'interno delle imprese presenti sul proprio territorio;
- al fine di conseguire l'obiettivo dello sviluppo della ricerca e dell'innovazione, può, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, stipulare convenzioni con Enti di ricerca;
- è interessata, altresì, a sviluppare collaborazioni di ricerca internazionale fra imprese ed *Enti* di ricerca operanti nel suo territorio e analoghi organismi internazionali.

L'ENEA:

- è un Ente pubblico che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile del Paese, attraverso funzioni di consulenza, fornitura di servizi, attività di comunicazione e promozione della ricerca;
- collabora con le Regioni e con le Amministrazioni locali per promuovere, attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle realtà produttive del territorio;

- 
- nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla definizione e attuazione di progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico-tecnologici e l'assistenza nei percorsi di qualificazione ambientale di aree e distretti industriali;
 - promuove la formazione e la crescita tecnico professionale dei ricercatori, anche attraverso apposite convenzioni con l'Università nazionali ed internazionali;
 - per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali può stipulare convenzioni, accordi, accordi di programma e contratti con soggetti pubblici e privati interessati.

CONSIDERATO CHE

La Regione e l'ENEA ritengono opportuno con specifico riferimento alle esigenze regionali:

- promuovere e svolgere attività di ricerca di base ed applicata e di innovazione tecnologica, anche mediante la realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti;
- diffondere e trasferire i risultati ottenuti, favorendone la valorizzazione ai fini produttivi e sociali;
- fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni.



TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse e le considerazioni formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 (Oggetto)

L'ENEA e la Regione, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuiti loro dalle leggi, concordano di cooperare per l'attuazione di progetti, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati ai bisogni economici e sociali della Regione.

Art. 3 (Tipologia delle azioni programmatiche)

In riferimento al territorio regionale, la collaborazione fra l'ENEA e la Regione si caratterizzerà prioritariamente secondo le seguenti tipologie di azioni:

- sostegno alle attività svolte da imprese o loro aggregazioni finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo nei settori strategici della Regione e di interesse dell'ENEA, attraverso la realizzazione di

progetti, programmi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo e di attività finalizzate a favorire l'accesso di PMI ai servizi specialistici relativi alla ricerca e all'innovazione;

- trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema delle PMI, anche attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione con il sistema dei Parchi e dei Poli tecnologici regionali e con le grandi imprese di filiera, nonché attraverso la messa a punto di azioni di animazione, sensibilizzazione e check up tecnologici;
- sostegno agli investimenti in capitale umano e attivazione di iniziative dirette ad aumentare la massa critica dei ricercatori, sostegno alla formazione dei giovani ricercatori e, in generale, alla capacità attrattiva di talenti, al fine di aumentare le risorse umane innovative nel sistema regionale e rimuovere i rischi di depauperamento;
- valorizzazione del ruolo "nazionale" del sistema ricerca e innovazione regionale al fine di favorirne l'internazionalizzazione, anche attraverso il sostegno della mobilità e lo scambio internazionale dei ricercatori.

L'ENEA, su richiesta della Regione, potrà svolgere attività di gestione, monitoraggio e controllo di attività di ricerca svolte da terzi e sostenute con fondi messi a disposizione dalla Regione.

Art. 4

(Tematiche di collaborazione)

Con il presente Protocollo d'Intesa si definiscono i termini per una reciproca collaborazione in ambiti multidisciplinari, avente, fra l'altro, ad oggetto il supporto alla nascita e allo sviluppo di imprese a carattere innovativo, nelle tematiche di seguito specificate:

- Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile;
- Biotecnologie, Agroindustria e Protezione della Salute;
- Fusione, Tecnologie e Presidio Nucleari;
- Tecnologie fisiche e Nuovi Materiali;
- Tecnologie per l'Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico.

Art. 5

(Comitato di indirizzo strategico e Segreteria tecnica)

Le Parti concordano di istituire, in relazione alle tematiche di cui all'art. 4, per ogni Direzione regionale interessata, un Comitato di indirizzo strategico (CIS) con il compito di individuare e definire i temi relativi ai progetti, programmi di ricerca oggetto di ogni singola Convenzione operativa di cui al successivo art. 8.

Il Comitato è composto da cinque membri, uno, con funzione di Presidente, designato d'intesa tra la Regione Lazio e l'ENEA, due designati dalla Giunta regionale e due designati dall'ENEA.

Per la trattazione di specifici argomenti, il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi del supporto di dipendenti o consulenti dell'ENEA e della Regione o di altre strutture ad essa collegate, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei programmi/progetti individuati.

Per l'esercizio delle sue attività, il Comitato si avvale di una Segreteria tecnica costituita da un funzionario designato dall'ENEA e da uno designato dalla Regione.


Art. 6

(Attuazione iniziative)

In relazione a ciascun programma/progetto individuato dal Comitato di cui al precedente art. 5 potranno essere costituiti gruppi di lavoro aperti ai centri di ricerca e ad enti universitari eventualmente interessati al citato programma/progetto.

I programmi/progetti saranno individuati dall'ENEA, nell'ambito delle tematiche oggetto del presente Protocollo, e proposte al CIS.

La Regione Lazio, nell'ambito del CIS, valuterà la coerenza e la conformità dei programmi/progetti proposti agli indirizzi programmatici e agli obiettivi regionali.



Per l'attuazione dei programmi/progetti, la Regione Lazio promuoverà e favorirà la collaborazione tra diversi partners privati e pubblici (Soggetti) eventualmente interessati agli stessi programmi/progetti, avvalendosi, anche, del supporto dell'ENEA per le metodologie di coinvolgimento dei soggetti interessati alle singole iniziative.

Art. 7
(Programmi di attività)


In relazione a quanto indicato nel precedente articolo 4, la collaborazione si realizzerà preliminarmente nell'ambito delle tematiche espressamente previste nel presente atto e si estenderà a quelle altre che potranno essere successivamente e congiuntamente individuate. In particolare, la Regione Lazio e l'ENEA elaboreranno programmi ed azioni nei campi di comune interesse, connessi con l'oggetto del presente Protocollo, definendo le attività di intervento e provvedendo al loro aggiornamento sulla base delle decisioni adottate dal Comitato di indirizzo strategico di cui al precedente art. 5.

Art. 8
(Convenzioni operative)

Per l'attuazione dei singoli progetti, programmi di ricerca di cui al precedente art. 2, le Parti stipuleranno apposite Convenzioni operative in conformità alle rispettive procedure deliberative. Alle predette Convenzioni potranno aderire, su approvazione delle Parti, altri Soggetti di volta in volta interessati. Nell'ambito delle Convenzioni saranno descritti i singoli programmi/progetti individuati dal Comitato di indirizzo strategico, sarà indicata l'articolazione delle azioni in cui gli stessi si svilupperanno, saranno individuati gli impegni reciproci, i tempi di esecuzione, la ripartizione degli oneri finanziari di competenza di ciascuna delle Parti e dei Soggetti firmatari.

Inoltre, nell'ambito di ciascuna Convenzione verrà indicata la disciplina riguardante il regime di proprietà delle conoscenze acquisite.

Ciascun Soggetto stipulante la Convenzione provvederà alla nomina di un proprio Responsabile, per la corretta esecuzione delle disposizioni ivi contenute, e ne darà tempestiva comunicazione scritta agli altri.



Art. 9
(Relazione sullo stato di attuazione del Protocollo di intesa)

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato di indirizzo strategico predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente Protocollo che sarà inviata a ciascuna Parte ed agli altri Soggetti firmatari delle Convenzioni operative.

Art. 10
(Durata e Recesso)

Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso; la durata potrà essere prorogata, per un ulteriore triennio, previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso all'altra Parte di almeno trenta giorni.

Nel caso di scadenza o di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle Convenzioni operative, di cui al precedente art. 8, dovranno essere portati a compimento, salvo diverso accordo tra le Parti e i Soggetti firmatari, di volta in volta, interessati.



Art. 11
(Riservatezza)



Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti o ai soggetti non dipendenti ma, comunque, legati agli stessi la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.


Art. 12
(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs 196/2003.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma,

Per l'ENEA

Il Presidente
Prof. Luigi Paganetto 

Per la Regione Lazio

Il Presidente
Dott. Pietro Marrazzo 